

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

RUBINI. L'onorevole ministro, nella discussione generale, ha già toccato dell'argomento delle correzioni da recarsi alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 10 novembre 1907.

Vorrei che l'onorevole ministro avesse la compiacenza di confermare i suoi intendimenti, nel senso che le nuove proposte saranno presto portate alla discussione.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La proroga.

RUBINI. Non soltanto la proroga, ma c'è da correggere anche il dispositivo della legge, il quale è, per sè stesso, tale che venne riconosciuto difettoso da uno dei predecessori dell'attuale ministro così da portare pregiudizio al lavoro, senza arrecare nessuno di quei benefici che la legge si ripromette in ordine alla tutela dell'igiene dei lavoratori.

L'onorevole Cocco-Ortu, nella relazione da lui presentata al Parlamento il 10 luglio 1909, si esprimeva così:

« La maggior istruzione prescritta dalla legge nuova, si è dimostrata in pratica ed è un impedimento quasi assoluto alla ammissione. E poichè gli scopi ultimi della legge nostra non debbono esser quelli di servire come sanzione contro gli inosservanti di quella sull'istruzione obbligatoria, converrà mitigare la prescrizione con qualche temperamento.

« Tutte queste modificazioni verranno accuratamente studiate dal Ministero, cui ho l'onore di presiedere, e formeranno a suo tempo oggetto di proposte da presentare all'approvazione del Parlamento.

« Intanto il Ministero procurerà di provvedere e supplire alle varie esigenze, in via amministrativa, come meglio gli sarà possibile ».

Infatti l'Amministrazione era così persuasa della necessità di queste modificazioni che impartì istruzioni le quali da principio furono formulate con circolari e poi vennero incluse nel regolamento del 14 giugno 1909, colle quali, in linea transitoria, si dava modo per due anni ai deficienti di poter conseguire ciò che la legge si attende da essi, mediante scuole serali, domenicali, ecc, anche col concorso degli industriali. Ma poichè il regolamento ha indugiato a pubblicarsi e le disposizioni transitorie dovrebbero cessare di aver vigore col 1° luglio prossimo, ne nasce per esse la necessità della proroga, promessa dall'onorevole mi-

nistro. Però la semplice proroga non corregge mica il vizio fondamentale della legge, quale è indicato nella relazione dell'onorevole Cocco-Ortu! Il vizio si è reso anche più molesto perchè in un caso la legge fondamentale venne applicata, secondo me, ultroneamente.

La disposizione criticata è quella dell'articolo 2 della legge del 1907 che si riferisce, per l'obbligo scolastico, alla legge 8 luglio 1904, della quale fu relatore l'attuale ministro onorevole Credaro. Con la detta disposizione si pretende dalle donne minorenni e dai fanciulli di avere assolto l'obbligo dell'istruzione in tutte le classi dell'insegnamento elementare superiore contemplate dalla legge del 1904.

Tra queste classi vorrebbero comprendere anche quelle facoltative che furono istituite dai comuni dove vige l'obbligo dell'istruzione elementare superiore.

Intorno all'argomento si discusse abbastanza largamente in seno alla Commissione (me ne appello alla testimonianza più che autorevole dell'attuale ministro dell'istruzione, che fu il relatore della legge 1904). A questo proposito la legge medesima diceva: è obbligatoria l'istituzione della sesta classe là dove sono già obbligatori i corsi della quarta e quinta elementare. E fin qui non v'è nulla da eccepire al riguardo delle deduzioni che ne trae l'altra legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Ma in riguardo delle scuole facoltative che alcuni comuni, i diligentissimi dell'istruzione, avevano stabilito, la legge del 1904 non intese affatto di estendere l'obbligo dell'istruzione; unicamente intese a preservare quelle scuole così opportunamente stabilite in via facoltativa, da una eventuale abolizione che sarebbe stata biasimevole e che da noi della Commissione si voleva evitare. E quindi prescrisse, ma agli effetti del solo comune, la conservazione di quelle scuole in quel numero limitatissimo, forse anche insufficiente, in cui erano state istituite.

Di conseguenza non ha mai prescritto quella Commissione nè intendeva imporre l'obbligo agli alunni di frequentare queste scuole, il che è cosa ben diversa dall'obbligo del comune di conservarle.

In questo caso la legge del 1904, che d'altronde aveva per scopo principale di migliorare le condizioni degli insegnanti elementari, non ha voluto mutare le disposizioni fondamentali della legge Casati e della legge del 1877; essa soltanto ha voluto che non fossero più abolite le scuole